

Appalti

Gara valida se i commissari hanno espresso voti identici

di Susy Simonetti e Stefania Sorrentino

12 Ottobre 2022

La valutazione non può ritenersi lesa dalla mera circostanza dell'identità di punteggi resi su un singolo parametro

L'espressione di un punteggio identico da parte dei commissari di gara non costituisce automaticamente causa di illegittimità, ben potendo denotare una convergenza nelle valutazioni, quale fisiologica evoluzione del confronto dialettico in seno all'organo collegiale, non idonea di per sé sola a obliterare l'apprezzamento individuale. Si è espresso in questi termini il Consiglio di Stato, sezione V, con [la sentenza n. 7997/2022](#).

Un operatore economico classificatosi secondo in una gara per la fornitura di derrate alimentari si è rivolto al Consiglio di Stato censurando gli atti della procedura sotto vari profili, incentrati sulla nomina e sull'operato della commissione giudicatrice. Le doglianze mosse dal ricorrente si concentrano sulla illegittimità del modus procedendi del collegio giudicante, per avere i singoli membri attribuito votazioni identiche, tali da far dubitare sulla correttezza delle operazioni di gara. I giudici di Palazzo Spada respingono il ricorso.

L'individualità del giudizio è presidio dei principi di imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, ma l'autonomia nella valutazione non può ritenersi lesa dalla mera circostanza dell'identità di punteggi resi su un singolo parametro. L'insussistenza di differenziazioni tra i punteggi non costituisce sicuro sintomo di condizionamento quando si è in presenza non già di una «valutazione collegiale», che sostituisce i singoli voti individuali di fronte ad un unico giudizio assunto a maggioranza, quanto piuttosto a una «dialettica collegiale» intesa come concordanza di singoli voti coincidenti nell'ambito di un collegio perfetto.

La discrezionalità valutativa di ciascun membro di commissione non impone una necessaria divergenza dei punteggi attribuiti ai singoli criteri, in quanto ciascun commissario, eseguito il proprio apprezzamento in ordine ai diversi aspetti tecnici esaminati, è libero di assegnare valori conformi a quelli degli altri membri, convenendo sull'attribuzione di una medesima valutazione o di valutazioni identiche, conseguenti al confronto tra i componenti del collegio.

Secondo la prevalente giurisprudenza, infatti, l'esame delle offerte e la conseguente attribuzione dei punteggi, rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione giudicatrice, tanto che le censure di merito sono inammissibili, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, della palese inattendibilità e dell'evidente insostenibilità del giudizio compiuto.

Stampa

L'uniformità di apprezzamenti da parte dei componenti il collegio non integra una sicura spia dell'eccesso di potere, ben potendo l'omogeneità dipendere da una spontanea originaria coincidenza di opinioni, o realizzarsi per confronto e discussione: solo una valutazione precostituita, frutto non già del libero convincimento dei commissari, poi confluito in unanime giudizio complessivo, ma di un atteggiamento acritico, illogico o, addirittura, parziale e preconcepito può giustificare un legittimo rilievo censoreo.

In conclusione, «siffatta modalità operativa, lungi dal conculcare l'autonomia valutativa di ciascun commissario, esalta la connotazione collegiale del giudizio, nella misura in cui esso, piuttosto che costituire l'esito di una media meccanicamente operata tra giudizi individuali, rappresenta ab initio l'esito del confronto interno alla commissione, inteso alla elaborazione di una soluzione valutativa unitaria e di sintesi degli apporti dei singoli commissari» (Consiglio di Stato, sezione III, 26 aprile 2019 n. 2682).

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilssole24ore.com>]

 Il Sole 24 ORE